



DECRETO LEGGE 193 DEL 22.10.2016

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249, il Decreto Legge 193 del 22.10.2016 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

Numerose le novità contenute nel decreto:

- Soppressione di Equitalia;
- Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo;
- Introduzione dello spesometro trimestrale;
- Introduzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche;
- Modifiche alla disciplina sulle dichiarazioni integrative a favore del contribuente;
- Riapertura dei termini della voluntary.

SOPPRESSIONE EQUITALIA

L'articolo 1 del D.L. 193/2016 disciplina la soppressione di Equitalia, prevedendo che dal 1° luglio 2017 tutte le società del Gruppo Equitalia siano sciolte e cancellate d'ufficio dal registro delle Imprese.

Pertanto fino alla data del 30 giugno 2017 l'attività di riscossione prosegue con Equitalia, mentre dal 1° luglio 2017, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione" sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Con delibera adottata entro il 1° giugno 2017 gli enti locali possono continuare ad avvalersi per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni di riscossione del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Gli enti locali, entro il 30.09 di ogni anno, possono deliberare l'affidamento dell'esercizio alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE

In tema di riscossione l'articolo 3 del decreto legge 193/2016, prevede che dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni anche ai fini della riscossione. Fra i dati a cui può accedere sono comprese le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, a cui perviene accedendo direttamente alle banche dati dell'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale).



DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE

Nel decreto legge in commento, particolare attenzione viene dedicata al tema del recupero dell'evasione, nel tentativo di ridurre il VAT gap (cioè il divario tra il gettito IVA atteso e quello effettivo).

In particolare, nel decreto 193/2016 è stato modificato l'articolo 21 del D.L. 78/2010 prevedendo con cadenza trimestrale:

- *La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*
- *La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva*

È previsto, per i soggetti in attività nel 2017 che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 50.000 e per una sola volta, un credito d'imposta pari a 100 euro.

In ogni caso per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.

Le disposizioni finora commentate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dalla stessa data:

- è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, sono soppressi gli elenchi Intrastat;
- dal 2017 vengono abrogate le comunicazioni relative alle operazioni con Paesi Black list.

La dichiarazione Iva annuale verrà presentata per il 2016 entro il mese di febbraio, e dal 2018 per l'anno 2017 tra il 1 febbraio e il 30 aprile. Con la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio viene soppresso l'obbligo della comunicazione dati Iva.

La trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici prevista per il 1 gennaio 2017 viene rinviata dal c.6 dell'art.4, al 1 aprile 2017 demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia ulteriori possibili differimenti in relazione a specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. Viene inoltre chiarito che l'obbligo riguarda anche le prestazioni di servizi rese tramite distributori automatici.



DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

L'articolo 5 riguarda la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, e prevede che le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate, anche oltre l'anno di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, e fino a quando i termini per l'accertamento non siano prescritti.

In merito, a questa tanta attesa novità, l'integrazione può essere necessaria per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione:

- di un maggiore o di un minore reddito
- di un maggiore o di un minore debito d'imposta
- di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione con un limite per l'integrativa presentata oltre l'anno successivo.

Anche le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni, fino a che i termini per l'accertamento non siano prescritti.

Attenzione però, nell'integrativa Iva l'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate, può essere:

- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale,
- utilizzato in compensazione
- chiesto a rimborso (se ne ricorrano i requisiti)

soltanto per la dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

Per i crediti emergenti dalle dichiarazioni Iva presentate entro i termini di prescrizione dell'accertamento ma oltre l'anno non sembra vi sia una possibilità ordinaria di ottenere il rimborso.

La presentazione delle dichiarazioni integrative proroga i termini per l'accertamento che decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo relativamente agli elementi oggetto di integrazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI

Una delle principali novità contenuta nel decreto è la definizione agevolata dei ruoli. In particolare l'articolo 6 del D.L 193/2016 prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere:



- le sanzioni incluse in tali carichi,
- gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R 602/73;
- le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27 D. Lgs 46/1999)

provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Una novità molto attesa presente nel decreto è la riapertura dei termini della voluntary disclosure.

Ecco in sintesi i punti essenziali:

- Possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria dal 24.10.2016 al 31.07.2017;
- Possibilità di integrazione della documentazione e informazioni aggiuntive sino al 30 settembre 2017;
- Possibilità di sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016 a condizione di non aver aderito alla precedente sanatoria direttamente o per interposta persona;
- Per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria i termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono fissati al 31.12.2018;
- Per le istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta nel 2015 i termini di accertamento sono fissati al 30 giugno 2017;
- Esonero di compilazione del quadro RW per le attività 2016 se indicate analiticamente nella relazione di accompagnamento;
- Possibilità di versamento spontaneo di quanto dovuto in autoliquidazione entro il 30 settembre 2017 in unica soluzione, con divieto espresso di compensazione;
- Possibilità di versamento frazionato dell'imposta in tre rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, con l'impegno di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.